

0592004 ~~_____~~ per Euro 1.000,52, 0592006 ~~_____~~ per Euro 2.268,55, 0592007 ~~_____~~ per Euro 741,17 e 0592008 ~~_____~~ per Euro 705,04, tutte riguardanti contributi I.V.S. per vari anni ed indicate nel sollecito di pagamento n. 05920 ~~_____~~, notificato in data 16 maggio 2015.

Il ricorrente deduceva di aver inviato in data 22 giugno 2015 istanza di annullamento delle cartelle ai sensi della legge n. 228 del 2012, art.1, commi da 537 a 544 per vizi di legittimità e parziale pagamento dei debiti, e che in data 14 aprile 2016, recatosi allo sportello del concessionario della riscossione, constatava dalla copia degli estratti di ruolo richiesta la presenza di tutte le cartelle delle quali aveva richiesto l'annullamento.

Tali cartelle dovevano ritenersi annullate a causa della mancata risposta alla predetta istanza ai sensi dell'art.1, comma 540, della citata legge n.228 del 2012.

Equitalia Servizi di Riscossione SPA e si costituiva in giudizio ed eccepiva la tardività del ricorso in opposizione, avendo il ricorrente presentato istanza a termini già scaduti in relazione alle date di notifica delle cartelle (termine di quaranta giorni).

Inoltre il ricorrente aveva presentato in data 23 giugno 2010 istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo, istanza che rappresentava atto di acquiescenza rispetto alla regolarità del ruolo.

In ogni caso, la società di riscossione non era tenuta a rispondere della regolarità dell'iscrizione a ruolo delle somme, cui era tenuto l'INPS.

Con memoria difensiva depositata il 9 marzo 2017, l'Inps si costituiva in giudizio affermando la propria estraneità ai fatti di causa, essendo la società di riscossione responsabile di tutte le fasi della procedura di riscossione.

Con sentenza n. 1321/2017, pubblicata il 4 aprile 2017, il G.U. del Lavoro del Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta da R: ~~_____~~ G: ~~_____~~ avverso le predette cartelle di pagamento, e condannava la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti avverse, quantificate in € 800,00 oltre accessori di legge. La normativa di cui all'art.1, comma 537, della legge n. 228 del 2012 riguardava solo le entrate tributarie, e comunque le irregolarità lamentate dovevano essere documentate, mentre l'opponente si era limitato ad una generica contestazione.

Con ricorso depositato il 21 aprile 2017, R: ~~_____~~ G: ~~_____~~ a proponeva appello avverso la suddetta sentenza, eccependo l'erroneità delle statuizioni ivi contenute e chiedendone la riforma, con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.

In particolare, egli eccepiva l'errata interpretazione della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), da ritenersi applicabile non solo in relazione alle entrate tributarie ma anche a quelle contributive oggetto di causa, con la conseguenza che, in seguito ad istanza pervenuta ad Equitalia



il 26 giugno 2015 ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 544 della legge citata ed alla mancata risposta dell'Ente impositore entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, la pretesa debitoria doveva considerarsi *annullata di diritto*, come previsto all'art. 1, comma 540.

Inoltre riteneva infondata l'affermazione del giudice secondo cui l'istanza non era stata documentata, non potendo esistere documentazione idonea a provare la lamentata mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi. In ogni caso, nella presente fase del giudizio, l'unica questione sollevata era quella relativa alla mancata risposta degli Enti nei 220 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Con memoria difensiva depositata il 12 maggio 2017, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. eccepiva la tardività del ricorso, stante la mancata impugnazione delle cartelle oggetto di causa e la mancata opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione. Nel merito rilevava l'avvenuta presentazione da parte del contribuente, in data 23 giugno 2010, di istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo a suo carico, ivi comprese le cartelle oggetto di causa, per un importo complessivo di euro 55.465,96, con successiva ammissione a tale beneficio con nota del 30 giugno 2010. Peraltro, il deposito della domanda di rateazione costituiva acquiescenza alla regolarità del ruolo e riconoscimento di debito.

Eccepiva altresì l'errata applicazione della legge 228/2012, in riferimento alla quale eccepiva il difetto di legittimazione.

Con memoria difensiva depositata il 10 settembre 2018, l'INPS e la SCCI S.p.A. si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello e rilevando che la dichiarazione presentata dall'appellante al concessionario della riscossione non era stata mai da quest'ultimo trasmessa all'Inps, circostanza che confermava l'estraneità dell'INPS rispetto a tutti i motivi del ricorso di primo grado e quelli di appello. Richiamava, infine, la motivazione del giudice del primo grado secondo cui l'istanza presentata dal contribuente era inidonea ad integrare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge 228/2012.

Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Il 8 luglio 2020 la causa è stata decisa con dispositivo, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta con decreto 1 giugno e 2020, come previsto dall'art. 83 lettera h) del decreto legge n. 18/2020, recante disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.



1. In primo luogo va disattesa l'eccezione secondo cui l'istanza di rateazione del debito portato dalle cartelle di pagamento costituirebbe riconoscimento di debito. Deve considerarsi, infatti, che la predetta istanza risale all'anno 2010, mentre il sollecito di pagamento opposto si riferisce all'anno 2015, sicché le somme richieste nell'anno 2015 sono diverse da quelle per le quali era stata presentata domanda di rateazione, e tale differenza costituisce proprio l'oggetto del contendere, posto che con l'istanza l'appellante ha contestato proprio il conteggio degli interessi.

2. In ordine all'eccezione di tardività del ricorso sollevata da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., si osserva che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:

1) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;

2) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ed a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, ecc.) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c. comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.);

3) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione od a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).

Come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 15116/2015, tanto si ricava sia dalla formulazione dell'art. 24, comma 6 del D. Lgs. n. 46/1999 secondo cui *"il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c."*, sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione prevede che alle entrate indicate nel comma 1 (cioè, tra l'altro, anche quelle non tributarie) non si applica la disposizione del DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 57, comma 1, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. L'art. 57 del DPR n. 602/1973, nel testo vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei



beni, né le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Pertanto, pur essendo previsti dei termini perentori per proporre opposizione, esiste un'ulteriore possibilità per il contribuente che dovesse ricevere una cartella illegittima, ossia l'opposizione all'esecuzione secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza, in quanto la stessa viene promossa per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione medesima, ovvero per addurre fatti estintivi (prescrizione) o preclusivi (decadenza) sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

Nella specie, l'opposizione è diretta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza del diritto del Concessionario a procedere esecutivamente, ed integra dunque un'opposizione ex art. 615 cpc.

3. Passando all'esame del merito, va premesso che l'appellante ha presentato in data 22 giugno 2015 domanda ex art.1, comma 537, della legge n. 228 del 2012 in relazione ad un sollecito di pagamento indicante varie cartelle esattoriali, lamentando una serie di vizi di legittimità e chiedendone l'annullamento, richiesta rigettata del primo giudice.

In primo luogo l'appellante ha eccepito l'errata interpretazione delle disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 contenuta nella sentenza impugnata, e come il giudice abbia erroneamente affermato che l'articolo 1, comma 537, della citata legge si riferisce alle sole entrate tributarie, convinzione tratta dal fatto che in tale disposizione il legislatore cita *"gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi"*. Secondo la tesi dell'appellante, l'assunto non è condivisibile, considerato che i concessionari della riscossione erano normalmente incaricati della riscossione di crediti anche non tributari, quali appunto i crediti contributivi.

In secondo luogo, l'appellante ha contestato l'affermazione del giudice secondo cui il C. si era limitato a denunciare le irregolarità formali degli atti o la loro inesigibilità, ma non aveva ottemperato ad una precisa prescrizione della disposizione di legge, in base alla quale i fatti denunciati dovevano essere documentati in maniera specifica. Al contrario, l'appellante aveva in maniera puntuale contestato il fatto che le cartelle risultavano poco trasparenti in quanto carenti del conteggio degli interessi e delle sanzioni, tanto che non era possibile giustificare la notevole discordanza fra le somme indicate nel sollecito di pagamento e quella della situazione debitoria fornita dall'INPS in data 16 giugno 6 giugno .2010. L'appellante affermava, inoltre, di aver allegato copia dei pagamenti eseguiti con Mod. F24.



Tanto premesso, al fine di dirimere la questione, è necessario verificare che le parti si siano attenute alla specifica procedura prevista dalla legge.

L'art.1, commi n.537 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, nel testo vigente alla data del 22 giugno 2015 (data di presentazione della domanda) dispone che:

“537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;*
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;*
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;*
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;*
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;*
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso (lettera soppressa dal D.Lgs.n.159 del 24 settembre 2015).*

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati



all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

....

543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”

3. Ciò posto, non può condividersi l'affermazione del primo giudice secondo cui l'art.1, comma 537, della legge n.228 del 2012 deve ritenersi riferito alle sole entrate tributarie. Infatti la disposizione di legge richiamata fa riferimento genericamente alle “*somme iscritte a ruolo o affidate*”, senza alcuna distinzione fra entrate tributarie e non tributarie.

Le disposizioni richiamate prevedono, quindi, degli adempimenti formali a carico delle parti e ne dettano la tempistica:

- Il debitore deve, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un altro atto della procedura esecutiva, presentare al concessionario della riscossione con modalità telematiche la domanda corredata dai documenti probatori dell'esistenza di una causa di non esigibilità del credito;



- Nei dieci giorni successivi il concessionario della riscossione deve trasmettere agli enti creditori la domanda ed i documenti ricevuti al fine di avere conferma del contenuto della domanda;
- Nei successivi sessanta giorni l'ente creditore deve comunicare al debitore la correttezza della documentazione fornita, ovvero comunicare che la stessa non è idonea, e nel contempo, avvisare il concessionario per la riscossione affinché vengano riprese le attività di recupero del credito;
- Nel caso di mancato invio da parte dell'ente creditore della comunicazione dell'esito dell'esame documentale e di conseguente mancata trasmissione al concessionario della riscossione dei flussi informativi, trascorsi duecentoventi giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, le partite debitorie sono annullate di diritto.

Nella specie, il concessionario della riscossione ha affermato di non aver ricevuto alcun flusso informativo da parte dell'INPS, mentre l'Istituto previdenziale ha dichiarato di non aver inviato nulla in quanto il concessionario della riscossione non ha trasmesso la domanda, con conseguente estraneità a tutti i motivi del ricorso.

In effetti il passaggio che sembra non essere stato rispettato è quello della trasmissione della domanda da parte del concessionario della riscossione all'INPS, senza la quale, l'Istituto non avrebbe potuto rispondere.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, attesa la regolarità formale della domanda presentata dall'appellante, in quanto richiama due delle cause previste dall'art.1, comma 538, della predetta legge n.228 del 2012, e cioè le lettere e) ed f), ed allega documentazione probatoria (nel merito della quale non si entra in questa sede, stante il tenore letterale delle richieste contenute nell'atto di appello, che si limitano alla constatazione della regolarità formale della procedura seguita), e considerato che la società di riscossione non ha risposto nei 220 giorni, si deve dichiarare il diritto dell'appellante al discarico delle partite di debito oggetto di contenzioso.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione per l'avv. Matteo Sances.

Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese processuali nei confronti di Inps e SCCI S.p.A.

Si precisa che, per mera svista, in dispositivo è stata omessa l'indicazione della sentenza del Tribunale di Lecce.

P.T.M.

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE



SEZIONE LAVORO

Visto l'art. 437 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/4/2017 da R. G. nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, Inps, , SCCI S.p.A. avverso la sentenza del tribunale di n. 1321 del 4/4/2017 , così provvede:

Accoglie l'appello e, per l'effetto annulla le cartelle di pagamento impugnate;

Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado, liquidate per il primo grado in euro 3.000,00 e per il secondo in euro 3.500,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avvocato Matteo Sances.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni

così deciso in Lecce il 8/7/2020

I Consigliere estensore

Dott.ssa Silvia Ferreri

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Cavuoto





**CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE LAVORO**

Il sottoscritto funzionario giudiziario, visti ed esaminati gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che avverso la sentenza n° 427/2020 pubblicata il 13-07-2020 nel
procedimento n°549/2017 R.G. promosso da **CI** ~~_____~~ **R** ~~_____~~
~~_____~~ nei confronti di **AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, INPS E SCCI** non risulta proposto, nel termine di cui
all'art. 327 cpc, ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i
motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art.395 stesso codice.

Si rilascia a richiesta dell' **avv. Matteo Sances** per uso processuale.

Lecce, 28 gennaio 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Donatella Licastro